Rassegna Stampa

IL SETTORE

SOLE 24 ORE	04/22/2014	6	Apprendisti, torna il piano formativo per iscritto *Giampiero Falasca*	2
SOLE 24 ORE	04/22/2014	6	Contratti a termine, 5 proroghe in tutto *Giampiero Falasca*	3
SOLE 24 ORE	04/22/2014	34	Nel patto di prova sufficienti mansioni determinabili *Aldo Bottini*	4
ITALIA OGGI	04/22/2014	33	Apprendistato, indietro tutta *Redazione*	5
ITALIA OGGI	04/22/2014	33	Nuovi fondi ai contratti di solidarietà *Redazione*	6

EDITORIALI E APPROFONDIMENTI

CORRIERE DELLA SERA	04/22/2014	1	Quel corteo per l`illegalità *Antonio Polito*	7

ASSOLAVORO

Il Sole 24 ORE

Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Tiratura: 256.289 Diffusione: 299.783 Lettori: 907.000

Sezione: IL SETTORE

Edizione del: 22/04/14
Estratto da pag.: 6
Foglio: 1/1

Giovani. Ok ai formulari

Apprendisti, torna il piano formativo per iscritto

Gli emendamenti della Commissione Lavoro della Camera ipotizzano la riscrittura del pacchetto di misure previste nel Dl 34/2014 in materia di apprendistato. Il primo intervento riguarda la forma scritta del piano formativo, che era stata cancellata dal decreto Poletti. La nuova norma, se approvata, reintrodurrà l'obbligo di usare tale forma ai fini di prova, ma con una specificazione importante: il piano formativo individuale potrà essere redatto "in forma sintetica". Si conferma la possibilità di redigere il piano sulla base di moduli e formulari stabiliti da contrattazione collettiva o enti bilaterali.

Altra innovazione riguarda il vincolo di stabilizzazione, introdotto dalla legge Fornero e abolito dal Dl 34/2014. La Commissione prevede di applicare il vincolo esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 30 dipendenti. Secondo la norma proposta dalla Commissione, inoltre, resterebbe ferma la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di individuare limiti diversi. Questo rinvio non è banale, in quanto la maggioranza dei contratti collettivi prevede limiti di portata più ampia.

Gli emendamenti intervengono anche sulla norma che, per il solo apprendistato qualificante, consente di pagare le ore di formazione in misura pari al 35% delle ore di lavoro; si precisa che si tratta di un livello minimo, che può essere aumentato dalle parti.

Molto importante la norma che rivede il rapporto con la formazione regionale. Il testo della Commissione pone a carico della Regione l'onere di comunicare al datore di lavoro le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica. Se la Regione non adempie entro tale termine, il datore di lavoro non è tenuto a integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella per acquisire competenze di base e trasversali.

Viene infine modificato il Decreto Carrozza, specificando che potranno accedere ai percorsi di apprendistato in alternanza scuola-lavoro anche i minori.

G. Fal.

Peso: 6%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

039-118-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

ASSOLAVORO

Il Sole 24 ORE

Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Tiratura: 256.289 Diffusione: 299.783 Lettori: 907.000

Sezione: IL SETTORE

Edizione del: 22/04/14
Estratto da pag.: 6
Foglio: 1/1

Nell'arco dei 36 mesi. Compresi i rinnovi

Contratti a termine, 5 proroghe in tutto

Giampiero Falasca

La riforma del contratto a termine cambierà in maniera sostanziale, se saranno approvati in via definitiva gli emendamenti della Commissione lavoro della Camera.

Tra le principali novità, il regime delle proroghe. Previste di cinque proroghe totali, nell'arco dei 36 mesi, a prescindere dal numero dei rinnovi. Il cambiamento sarebbe doppio, quindi: scenderebbe il numero di proroghe (dalle otto iniziali) ma, soprattutto, sarebbe fissato un tetto complessivo che si applica a tutti i contratti che vengono stipulati nei tre anni. Il tetto delle otto proroghe oggi vigente si applica solo al singolo contatto, con la conseguenza che le proroghe totali potrebbero essere decine e decine; con la nuova formulazione, anche se si succedono più contratti le proroghe per le stesse mansioni non possono essere più di cinque. Con la nuova norma resterebbe ferma tuttavia la libertà di fare tutti i rinnovi che si vogliono, nel rispetto del limite di durata e del cosiddetto stop and go.

Sempre in tema di proroghe, viene proposta la cancellazione di quello che era un semplice refuso, il mantenimento dell'onere della prova circa la causale che giustifica la prosecuzione del rapporto.

Tante - e molto complesse - le novità ipotizzate sui limiti quantitativi. La prima riguarda la somministrazione di manodopera, che dovrebbe essere esclusa dal novero dei contratti che concorrono al raggiungimento del limite del 20 per cento (ma la formulazione è piuttosto infelice). La seconda riguarda il criterio di calcolo: l'organico si dovrebbe computare considerando il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Sempre in tema di organico, si prevede che che i rapporti stipulati in violazione del limite quantitativo si trasformino a tempo indeterminato.

Gli emendamenti della Commissione tentano anche di risolvere lo spinoso tema del regime transitorio e dei limiti quantitativi già previsti dalla contrattazione collettiva. Innanzitutto si chiarisce che la sanzione della conversione non si applica al superamento del limite conseguente a rapporti instaurati prima dell'approvazione del DL 34. Inoltre, si prevede di mantenere l'efficacia dei limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, fino alla scadenza dei contratti stessi. Se non ci sono limiti previsti dalla normativa collettiva, si prevede l'obbligo di rientrare nel tetto del 20% entro il 31 dicembre 2014. Chi non si adeguerà entro tale data, non potrà stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino al rientro nel limite.

La Commissione lavoro ipotizza modifiche anche alla durata massima di 36 mesi, nella parte in cui la legge include nel calcolo anche la somministrazione di lavoro; un emendamento chiarisce che il tetto si applica al contratto a termine, e non a quello di somministrazione, che quindi potrebbe proseguire dopo il raggiungimento dei 36 mesi. La tenuta di questa norma sarà da verificare.

Molto corposo l'intervento sul diritto di precedenza. Per le lavoratrici madri il periodo congedo di maternità potrà concorrere a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Inoltre, si stabilisce a carico del datore di lavoro l'obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione.

Peso: 10%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

ASSOLAVORO

Il Sole 24 ORE

Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Tiratura: 256.289 Diffusione: 299.783 Lettori: 907.000

Sezione: IL SETTORE

Edizione del: 22/04/14
Estratto da pag.: 34
Foglio: 1/1

Assunzioni. Chiarimento del Tribunale di Milano

Nel patto di prova sufficienti mansioni «determinabili»

Aldo Bottini

Un'ordinanza del Tribunale di Milano del 15 aprile fa il punto su alcune questioni sempre aperte in tema di validità del **patto di prova** stipulato al momento dell'**assunzione** del lavoratore.

Il patto di prova assolve alla funzione di consentire alle parti la reciproca valutazione di convenienza del rapporto di lavoro, con la conseguente facoltà di libero recesso, senza motivazione e senza preavviso, nel corso del periodo medesimo.

Naturalmente, perché ciò sia possibile, il patto deve essere valido. E uno dei principali requisiti di validità del patto è, secondo la giurisprudenza, l'individuazione nel contratto di assunzione delle mansioni oggetto della prova. La ragione addotta è la necessità di identificare esattamente i compiti sui quali il lavoratore viene valutato. Sul livello di dettaglio richiesto in tale individuazione la giurisprudenza è, però, divisa. Alcune sentenze richiedono la specifica indicazione scritta delle mansioni, non accontentandosi né del generico job title, né del riferimento alle declaratorie e ai profili del contratto collettivo.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, invece rileva, del tutto correttamente, che le mansioni non debbano essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, esse siano determinabili. Ciò specie quando si tratti di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo. Sarebbe peraltro già sufficiente, secondo il Tribunale, il riferimento al sistema classificatorio del contratto collettivo applicato. Quindi il patto che richiami espressamente il contratto collettivo, la categoria di inquadramento e la sintetica enunciazione delle mansioni (nella fattispecie "venditrice esperta") è perfettamente valido. Soprattutto se (e questa è forse la parte più interessante del provvedimento) il lavoratore ha una specifica conoscenza del settore di attività in cui opera il datore di lavoro, avendo già lavorato, ad esempio, per una società concorrente.

Il Tribunale affronta poi l'ulteriore tema (collegato) dell'effettivo svolgimento delle mansioni indicate nella lettera di assunzione. Sempre secondo la giurisprudenza maggioritaria, il libero recesso del datore è condizionato al fatto che la prova si sia svolta sulle mansioni indicate e non su altre. Anche in questo caso il Tribunale adotta una linea "morbida": l'eventuale svolgimento nel periodo di prova anche di altre attività, accessorie e strumentalmente connesse al ruolo indicato in contratto, non inficia l'esperimento e non impedisce il recesso libero del datore. Il lavoratore quindi ben può essere "provato" anche su mansioni correlate o funzionalmente collegate a quelle di assunzione.

Peso: 9%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

039-118-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

ASSOLAVORO

ItaliaOggi

Dir. Resp.: Paolo Panerai
Tiratura: 97.065 Diffusione: 73.511 Lettori: 148.000

Sezione: IL SETTORE

Edizione del: 22/04/14
Estratto da pag.: 33
Foglio: 1/1

Le modifiche al dl 34/2014 introdotte alla camera non rendono un buon servizio ai giovani

Apprendistato, indietro tutta

La gestione della formazione restituita alle regioni

Apprendistato, indietro tutta. L'intervento emendativo della commissione lavoro della camera annulla di fatto le novità in materia di formazione introdotte dal dl 34/2014. Il nuovo corso, che era stato avviato dal governo con l'introduzione di nuove regole per i percorsi formativi, viene neutralizzato dalle novità che riportano l'apprendistato pienamente nell'orbita regionale. E peggior servizio ai giovani e al paese non poteva essere fatto. D'altronde, il motivo dell'intervento governativo tramite il dl 34 partiva dalla considerazione oggettiva che l'apprendistato in Italia non funziona. E l'osservazione del fenomeno, da parte di chi il rapporto di lavoro lo vive direttamente e personalmente come i consulenti del lavoro, fa si che l'addebito di responsabilità per questa criticità assoluta sia da imputare interamente al sistema burocratico regionale. Dove si riscontra più impegno per la gestione dei fondi per la formazione che non per rendere fluido e, quindi, fruibile l'accesso all'istituto che resta l'unico strumento di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Le novità della camera. La commissione lavoro della camera, che ha esaminato il dl Poletti, ha introdotto una serie di novità in materia di apprendistato emendando il dl 34. Le aziende con oltre 30 dipendenti dovranno stabilizzare il 20% degli apprendisti, al termine del periodo formativo, per poter stipulare un ulteriore contratto di apprendistato. È stata reintrodotta la formazione pubblica obbligatoria, anche se è previsto che le regioni debbano erogarla entro 45 giorni, superato questo termine le aziende sono libere. È stato anche ripristinato l'obbligo della forma scritta per la formazione on the job, anche se in forma semplificata.

E ora cosa succederà? Le novità introdotte alla camera, pur dovendo ancora essere esaminate dal senato, sono ormai di fatto definitive salvo colpi di scena. E questo per la scadenza ormai imminente del decreto che deve essere convertito entro il 19 maggio. Data che non permetterà al senato di apportare modifiche al testo, in quanto non vi è spazio temporale per un ritorno alla camera per una nuova lettura del decreto legge. E proprio per la scadenza ravvicinata dei 60 giorni utili per la conversione, il governo Renzi, pur avendo visto stravolto il testo originariamente presentato, sarà costretto a chiedere il voto di fiducia rendendo quindi definitive le modifiche introdotte dalla commissione lavoro della camera. In concreto, a causa dei contorti regolamenti parlamentari, sarà difficile non ritrovare questa nuova regolamentazione nel testo definitivo che sarà approvato entro il 19 maggio. Dovendosi dunque rinviare ad altri veicoli normativi il ripristino di una legislazione in materia di apprendistato che tolga l'istituto dalla gestione delle regioni. Per questo motivo è quanto mai indispensabile che nel Ddl di riforma costituzionale sia previsto un ampio intervento limitativo della competenza normativa regionale in materia di lavoro. Il malfunzionamento in questo segmento sono troppo noti a tutti per doverli elencare. Al momento l'apprendistato resta in mano alla burocrazia asfissiante e con formazione professionale pubblica, pessimo esempio di utilizzo di fondi pubblici senza un effettivo risultato in servizi. E le aziende continueranno a non assumere apprendisti. Queste esorbitanti somme sperperate dal sistema regionale potrebbero essere invece meglio utilizzate per tagliare il costo del lavoro e incentivare le imprese per farle tornare a produrre e, quindi, ad assumere. Solo così può ripartire l'occupazione.

Peso: 34%

107-122-080

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

ASSOLAVORO
ItaliaOggi
Dir. Resp.: Paolo Panerai
Tiratura: 97.065 Diffusione: 73.511 Lettori: 148.000
Sezione: IL SETTORE
Edizione del: 22/04/14
Estratto da pag.: 33
Foglio: 1/1

Nuovi fondi ai contratti di solidarietà

L'art. 6, comma 4, del dl 1° ottobre 1996 n, 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, prevede, a favore delle imprese che avviano contratti di solidarietà, una misura agevolativa, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l'occupazione e per un periodo non superiore a due anni, consistente nella riduzione dei contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario di lavoro.

La misura della riduzione degli oneri sociali è diversificato a seconda dell'intensità della riduzione oraria adottata nel contratto di solidarietà:

- per le riduzioni superiori al 20%: spetta una riduzione nella misura del 25%;
- per le riduzioni superiori al 30%: spetta una riduzione nella misura del 35%;

e della dislocazione geografica del datore di lavoro (cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988):

- per le riduzioni superiori al 20%: spetta una riduzione nella misura del 35%;
- per le riduzioni superiori al 30%: spetta una riduzione nella misura del 40%;

Questo comporta che il datore di lavoro, dopo aver avviato il contratto di solidarietà:

- retribuisce a suo carico le sole ore effettivamente lavorate (mentre per le ore non prestate per effetto della riduzione c'è l'intervento della cassa straordinaria nella misura del 70%);
- potrà recuperare sulle predette ore a suo carico una parte dei contributi previdenziali e assicurativi ordinariamente dovuti.

L'effettiva fruizione dell'agevolazione contributiva è tuttavia subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie nell'ambito del fondo per l'occupazione; circostanza questa che di fatto negli ultimi anni aveva reso non utilizzabile per le aziende il predetto beneficio.

Infatti l'ultimo sblocco di fondi che ha consentito l'utilizzo dell'agevolazione risale ai contratti di solidarietà stipulati entro il 31/12/2005 (nota del ministero del lavoro protocollo 14/0014668 del 29/10/2008).

Il dl 20 marzo 2014, n. 34 ha inserito all'articolo 6, dopo il comma 4, del dl 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il nuovo comma 4-bis.

La prima novità di cui alla novella del 2014 consiste nella rimessione al ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro delle finanze, della individuazione dei criteri al fine di determinare i datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al citato comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili.

In altre parole, gli sgravi contributivi di cui al comma 4 dell'art. 6 cit., saranno consentiti solo nei limiti della disponibilità economica del Fondo per l'occupazione.

La seconda novità è rappresentata dal fatto che il predetto Fondo sarà rifinanziato, a decorrere dal 2014, con uno stanziamento di 15 milioni di euro che dovrebbe pertanto fornire un maggiore impulso agli effetti agevolativi della disposizione.

Da un punto di vista procedurale, seguendo le ultime disposizioni in materia, il datore di lavoro interessato sarà chiamato a fare una richiesta di accesso al beneficio e le sedi Inps provvederanno ad attribuire il codice autorizzazione «7K» avente il significato di «Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608» (rif. Circolare Inps 48 del 31 marzo 2009).

Si ricorda inoltre che la verifica della riduzione dell'orario (utile per stabilire la misura percentuale di riduzione dei contributi) deve essere effettuata in relazione al singolo lavoratore e per singolo mese. Di conseguenza, le eventuali retribuzioni ultramensili, che dovessero essere corrisposte seguono lo stesso regime previdenziale stabilito nel mese.

Peso: 28%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
107-122-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

ASSOLAVORO

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.: Ferruccio De Bortoli

Sezione: EDITORIALI E APPROFONDIMENTI Tiratura: 444.349 Diffusione: 444.349 Lettori: 2.765.000

Edizione del: 22/04/14
Estratto da pag.: 1
Foglio: 1/1

I LIMITI ALLA LIBERTÀ DI MANIFESTARE

QUEL CORTEO PER L'ILLEGALITÀ

di ANTONIO POLITO

Racconta la cronaca di Roma del *Corriere* che i cosiddetti «movimenti» si preparano a sfidare già nelle prossime settimane la polizia. In palio c'è il controllo — un tempo a sinistra si diceva «agibilità politica», ma poi l'espressione è passata di mano — della Capitale. Si sentono sfidati dalle dichiarazioni del ministro dell'Interno Alfano, che ha minacciato di chiudere piazze e vie del centro storico di Roma ai cortei a rischio di violenza, e vogliono fargliela vedere.

Uno dei prossimi cortei del Maggio romano è contro un decreto legge del ministro Lupi. Contiene un articolo che statuisce l'ovvio, e cioè che «chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento ai pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge». Dunque i promotori hanno indetto una manifestazione in difesa dell'illegalità; e questo, in un Paese libero e democratico, è perfettamente nel loro diritto. Ma il punto è: hanno diritto a manifestare in difesa dell'illegalità anche illegalmente, cioè trasformando il corteo in guerriglia, al fine di saldare i conti con i poliziotti? Secondo noi no.

Si cita spesso il diritto costituzionale per opporsi a ogni ipotesi di divieti e regole più stringenti. Ma la nostra Costituzione in materia è chiarissima. Recita infatti, all'articolo 17, che «i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi». Chi si presenta col casco, la spranga, i razzi nello zaino, e una tuta per mimetizzarsi, non rientra dunque nella fattispecie costituzionale e perde il suo diritto. E «delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica». Lo Stato non può dunque sindacare il perché della manifestazione, ma il come. Può perciò vietare anche preventivamente un corteo che non dia garanzie di essere pacifico e senz'armi. Del resto, in altri campi della vita pubblica si praticano regolarmente divieti preventivi a fini di ordine pubblico: pensate ai tifosi cui è vietato di andare allo stadio perché notoriamente violenti.

In Italia è invece invalsa una costituzione materiale secondo la quale chiunque può manifestare dovunque, e se poi il corteo diventa violento la colpa è sempre di non meglio precisati infiltrati e provocatori. Al punto che spesso si finisce con l'accusare le forze dell'ordine di aver addirittura organizzato gli incidenti per poter fare a botte con i pacifici manifestanti.

Non c'è eccesso di reazione delle forze di polizia, per quanto sanzionabile anche penalmente, che non sia una reazione. Dobbiamo dunque impedire in primo luogo l'azione. Non c'è capitale al mondo in cui si consenta una settimana sì e una no di far sfilare in centro gruppi mascherati e armati. Così si calpesta il diritto, altrettanto costituzionalmente garantito, di centinaia di migliaia di cittadini di andare al lavoro e di portare i figli a scuola, senza rischiare di finire all'ospedale o di vedere la propria auto data alle fiamme. Anche l'ordine pubblico è un «bene comune», in fin dei conti. O no?

Peso: 15%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

0660-102-080

Telpress Servizi di Media Monitoring